

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegato B).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di modificare la DGR 1068 del 16/09/2019 di approvazione delle disposizioni regionali con cui vengono individuate le fattispecie di violazione e applicate le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, come integrata dalla DGR n.706 del 15/06/2020, sostituendo l'Allegato B) con l'Allegato 1 del presente atto;
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Mario Becchetti)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Decisione n.5345 del 28/07/2015 e la Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
- Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017 di approvazione del PSR 2014/2020
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 MIPAF recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1122 del 02/10/2017 recante “PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Decreto ministeriale del 18 gennaio 2018. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1669 del 10/12/2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017”
- Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1068 del 16/09/2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca della DGR n.1669 del 10/12/2018

- Decreto ministeriale del 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.706 del 15/06/2020 recante “Modifica e integrazione DGR 1068 del 16/09/2019 Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.

Motivazione

Il Regolamento 11 marzo 2014 n. 640/2014, regolamento delegato della Commissione (CE) che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, all’articolo 35 stabilisce che, per le misure legate allo sviluppo rurale 2014-2020, *“il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale, oppure se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori”*. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, ha disciplinato le modalità con le quali le regioni e province autonome, ovvero le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Marche, per le misure a investimento e operazioni non connesse alle superfici e gli animali ha quindi adottato prima la DGR n.1669 del 10/12/2018 e poi la DGR n.1068 del 16/09/2019 che reca:

- l'allegato "A" che riguarda le penalizzazioni per il mancato rispetto degli impegni trasversali su più misure;
- l'allegato "B", riferito alle penalizzazioni per il mancato rispetto di impegni specifici sulle singole misure.

Con la successiva DGR n.706 del 15/06/2020 essendo emersa l'esigenza di integrare le fattispecie previste con riferimento alla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori", e alla sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza, si è provveduto a sostituire la tabella di pag.36 aggiungendo le schede di penalizzazione contenute nello stesso Allegato 1 dalla DGR 706/2020 e di integrare inoltre l'Allegato B della DGR 1068 del 16/09/2019 con riferimento alla sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" aggiungendo la tabella delle riduzioni e le schede di penalizzazione riportate nell'Allegato 2 DGR 706/2020.

E' ora necessario procedere ad un nuovo aggiornamento dell'atto normativo che includa alcune fattispecie di penalizzazioni per non rispetto di impegni che, in base ai bandi già pubblicati determinerebbero la decadenza dal contributo, e che con il presente atto, in ragione di una maggiore proporzionalità delle riduzioni rispetto alla gravità dell'inadempienza, determinano una riduzione parziale del contributo

Le modifiche riguardano i bandi:

1. dei Progetti integrati Filiere Agroalimentari, dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali, dei Progetti integrati Filiere Corte e Mercati Locali e degli Accordi Agroambientali d'Area;
2. della sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
3. della sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
4. una più dettagliata gradualità nelle penalizzazioni inerenti gli impegni a rispettare i termini di sottoscrizione e presentazione dell'atto di costituzione delle Aggregazioni beneficiarie, per l'avvio delle attività progettuali e la comunicazione dell'inizio alla Regione Marche nelle Misure di Cooperazione (misura 16).

In relazione a quanto riportato al precedente punto 1 si ritiene necessario disciplinare trasversalmente per tutti i progetti di filiera e per gli accordi agroambientali, le conseguenze circa il non rispetto dell'impegno di presentare il contratto di filiera registrato (o il contratto di accordo agroambientale) entro 30 gg (o 60gg) dalla comunicazione di finanziabilità del progetto a pena di inammissibilità dello stesso.

Questo impegno così enunciato si ritiene inutilmente gravoso per i beneficiari.

Viene pertanto introdotta una scheda di penalizzazione nella quale si prevede

- una assenza di penalità qualora il contratto sia comunque stato registrato nei termini (e difetti solo la presentazione alla Regione) dato che la registrazione essendo la formalizzazione dell'atto presso un pubblico elenco di fatto ottempera all'impegno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stesso;

- una penalizzazione minima e proporzionale qualora la registrazione sia fatta in ritardo rispetto al termine previsto del bando ma comunque entro la presentazione della prima domanda di saldo di un soggetto aderente al progetto di filiera (o accordo).

In relazione al punto 2 si prevede che:

- per l'impegno previsto dal bando al par. 5.1.1 *"gli agricoltori devono mantenere l'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) fino al termine della durata dell'intervento così come risultante dal progetto approvato"* qualora lo stesso non sia mantenuto si determini la non ammissibilità della annualità nelle quali la certificazione non è garantita e una sanzione per le annualità per le quali la certificazione è avvenuta con regolarità;
- per l'impegno previsto dal bando al par.7.4, *"È possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ad una o più annualità di certificazione entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il costo della certificazione"* l'eventuale ritardo di presentazione nel caso di richiesta di liquidazione (SAL o saldo) di spese relative a più annualità, vada penalizzato considerando il rendiconto nel suo complesso e prendendo in esame l'annualità più recente.

In relazione al punto 3 con riferimento all'impegno a non interdire al pubblico transito la strada per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale, occorre prevedere una gradualità nella penalizzazione in base al periodo più o meno lungo di interdizione al transito, simile al mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Ciò premesso, al fine di implementare l'atto normativo con le casistiche sopra descritte, si ritiene utile provvedere alla riedizione completa dell'allegato B della DGR n.1068 del 16/09/2019 (come modificato dalla successiva DGR n.706 del 15/06/2020) sostituendolo integralmente con quanto descritto nell'allegato 1 parte integrante del presente atto. Vengono pertanto adeguate le relative delibere di approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi.

Con successivo atto il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, provvederà alla definizione della percentuale di riduzione per le inadempienze dei beneficiari, in ottemperanza a quanto indicato dall' art. 24 comma 1 del Decreto ministeriale del 20 marzo 2020.

Infine si precisa che tutte le modifiche che vengono introdotte con il presente atto, non danno luogo a disparità di trattamento, dato che le specificazioni ora introdotte sono coerenti con le procedure sin qui adottate dell'amministrazione, e le nuove fattispecie previste non sono state riscontrate nei controlli sin qui eseguiti sulle domande del PSR 2014-2020.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Allegato B alla DGR n.1068 del 16/09/2019 come modificato dalla DGR 706 del 15/06/2020

Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2020.

